

**Allegato n. 1**

**COMUNE DI TRENTO**

n.      rep.

**ATTO AGGIUNTIVO**

**Oggetto:** Concessione alla Società Cooperativa Sociale Arianna di un prefabbricato con annesso cortile sito in via Avisio, 2 a Gardolo destinato al centro socio-educativo territoriale aperto per minori “La casetta”. Atto aggiuntivo all'atto di concessione 30 giugno 2015 n. 26776 di racc., modificato con atto aggiuntivo 13 maggio 2020 n. 30173 di racc..\_\_\_\_\_

*(omissis)*

**premesse**

- che con contratto di data 30 giugno 2015 n. 26776 di racc., modificato con atto aggiuntivo 13 maggio 2020 n. 30173 di racc., il Comune di Trento ha concesso alla società cooperativa sociale Arianna a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 30 giugno 2021 un prefabbricato con annesso cortile sito in via Avisio, 2 a Gardolo, identificato catastalmente dalla p.ed. 1848 in C.C. Gardolo.\_\_\_\_\_
- che per le motivazioni e i presupposti meglio illustrati nella determinazione del Dirigente del Servizio Servizi Demografici n. 11/\_\_\_ di data \_\_/\_\_/2021, qui da intendersi a ogni effetto integralmente richiamata, si è disposto di modificare il sopra richiamato atto a decorrere dal 1° luglio 2021 in relazione all'art. 4 (Durata);\_\_\_\_\_ tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori \_\_\_\_\_

**stipulano**

**ART. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, unitamente a d Arianna società cooperativa sociale, di seguito denominata concessionario, come sopra rispettivamente rappresentati, convengono di apportare all'articolo 4 (Durata) dell'atto di concessione 30 giugno 2015 n. 26776 di racc., modificato con atto aggiuntivo 13 maggio 2020 n. 30173 di racc., le seguenti modifiche.\_\_\_\_\_

L'art. 4 viene come di seguito modificato, con decorrenza 1° luglio 2021:\_\_\_\_\_

La presente concessione decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021, salvo recesso anticipato da parte del concessionario, da effettuarsi con formale comunicazione alla Struttura comunale competente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.\_\_\_\_\_

La presente concessione deve ritenersi automaticamente prorogata o decaduta in caso, rispettivamente, di proroga o risoluzione del contratto n. 29453 di racc. di data 7 marzo 2019 con il quale il Comune ha stipulato con il concessionario l'accordo ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la gestione nel regime transitorio dei servizi socio-assistenziali di livello locale relativi al centro aperto per minori "La casetta" svolti presso gli spazi oggetto della presente concessione.\_\_\_\_\_

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze

di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi.\_\_\_\_\_

Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso revoca, decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha l'obbligo di restituzione immediata degli spazi oggetto della presente concessione, fatti salvi i tempi tecnici necessari allo sgombero degli stessi.\_\_\_\_\_

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili comunali.\_\_\_\_\_

#### **ART. 2 – OBBLIGHI GENERALI**

Il presente atto è sottoposto a tutti gli oneri e condizioni già previsti nell'atto di concessione di data 30 giugno 2015 n. 26776 di racc., modificato con atto aggiuntivo 13 maggio 2020 n. 30173 di racc., del quale rappresenta una modifica.\_\_\_\_\_

Quant'altro contenuto nel citato atto rimane invariato.\_\_\_\_\_

*(omissis)*